

376/2024  
Sent./Ord. n.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.  
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA - ORDINANZA**

Nel giudizio iscritto al n. **80142** del registro di Segreteria, introdotto  
con ricorso depositato in data 25.09.2023 e proposto dal Sig.

XX (OMISSIS), nato il OMISSIS a OMISSIS, ivi  
residente alla OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta  
procura agli atti, dall'Avv. Fabio Monaco  
(avv.fabiomonaco@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il  
suo studio sito in Roma, alla Via Antonio Mordini n. 14:

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO** - in persona del Ministro p.t.;  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Comitato di**  
**Verifica per le Cause di Servizio** - in persona del legale  
rappresentante p.t.;  
**INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** - in persona del  
legale rappresentante p.t.;  
**VISTI** gli atti e documenti di causa;

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e gli  
altri dati  
identificativi  
dell'interessato,  
ai sensi dell'art.  
52, c. 3 D.Lgs.  
196/03

UDITI alla pubblica udienza del 23.05.23, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Fabio Monaco, per il ricorrente, la Dott.ssa Marianna Pacelli, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Considerato in

### FATTO

Il ricorrente, Vice Questore della Polizia di Stato in quiescenza anticipata per inabilità fisica da maggio 2015, ha prestato servizio presso l'Amministrazione della Polizia di Stato a far data dal 31.12.1985.

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata in relazione alle infermità:

*“Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple e radicolopatia cronica C3-C5-C6 bilaterale EMG accertata” e “Cardiopatía ischemica per malattia coronarica monovasale trattata con stent”*, da ascrivere, per cumulo, alla IV Categoria, così come previsto dalla Tabella F1 allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, a far data dal 25.11.2015, di della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e con il favore delle spese da liquidarsi al difensore antistatario, previa disapplicazione dei decreti del Ministero dell'Interno n. 0893/17 del 31.01.2017 e n. 2875/N del 03.09.2020, nonché dei pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 26046/2015, reso all'Adunanza dell'11.01.2016, e n. 912132017, reso all'Adunanza del 22/01/2018, nonché della nota del 05.04.2023, con cui l'I.N.P.S., Direzione Provinciale Roma-Flaminio, ha rigettato l'istanza di pensione

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

privilegiata del ricorrente,

Nel ricorso viene illustrata la carriera professionale del ricorrente che ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità sia in territorio italiano, sia all'estero, in qualità di ufficiale di collegamento, che hanno comportato lo svolgimento di numerosissime missioni informative ed operative in condizioni climatiche ed ambientali spesso dissimili tra loro e, in molti casi, estreme, con ritmi lavorativi incessanti e, quasi sempre, *“oltre i normali limiti di stress”*.

In particolare, il ricorrente riferisce di una caduta accidentale, avvenuta nel 1998, in occasione di attività di servizio, a seguito della quale lo stesso avrebbe sofferto di ernia discale L5/S1 e di conseguente discopatia L4/L5 con successiva artrosi lombosacrale con impegno funzionale.

Inoltre, nel luglio del 2014, l'ambulatorio medico di cardiologia del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma-Cecchignola gli riscontrava, a seguito di ipertensione arteriosa, un sospetto danno d'organo confermato successivamente dal CCMPML del Ministero dell'Interno. Questo comportava il ricovero, avvenuto in data 06.11.2014, presso il Dipartimento Cardiovascolare UOC EMODINAMICA dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma dove veniva sottoposto ad intervento per angina da sforzo, ischemia inducibile in sede anteriore con occlusione della discendente anteriore trattata con stent medicato.

All'esito e a seguito di una lunga convalescenza e dei successivi accertamenti diagnostici, il ricorrente veniva dispensato dal servizio

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

per inabilità fisica a decorrere dall'aprile del 2015 e si vedeva costretto a quiescenza anticipata dal successivo mese di maggio 2015.

Il ricorrente rappresenta che, in data 25.11.2013 e, successivamente, in data 26.10.2015, presentava distinte istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle sopra citate patologie:

*“Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple e radicolopatia cronica C3-C5-C6 bilaterale EMG accertata” e “Cardiopatía ischemica per malattia coronarica monovasale trattata con stent”.*

Veniva quindi sottoposto a visita dalla C.M.O. di Roma la quale, con verbale mod. BL/B-N n. K71500257, lo riconosceva affetto dalle predette infermità, giudicandolo *“Permanentemente inidoneo nella forma assoluta al servizio di Istituto nei ruoli della P.S.”*

Tuttavia, il Ministero dell'Interno con i sopra citati decreti del 31.01.2017 e del 03.09.2020, rigettava le suddette istanze volte al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle predette infermità, sulla scorta dei pareri rilasciati in merito dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, contestati in questa sede, alla stregua dei quali le infermità in discussione troverebbero una etiopatogenesi in fattori endo-costituzionali.

Il ricorrente contesta le suddette valutazioni medico-legali richiamando i precedenti di servizio, valorizzati da un'apposita relazione medico-legale, depositata agli atti, ed insiste per l'accoglimento della pretesa attorea chiedendo, in via istruttoria, consulenza tecnica d'ufficio, sulla sussistenza del nesso di causalità tra le patologie lamentate e il servizio prestato presso il Ministero

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

dell'Interno.

Con memoria depositata in data 13.05.2024, si è costituito l'INPS che ribadisce la correttezza del proprio operato non potendo accogliere la domanda di pensione privilegiata in assenza delle condizioni previste dalla legge, in quanto le infermità lamentate non risultano determinate da causa di servizio.

L'INPS solleva, inoltre, l'eccezione di prescrizione quinquennale sugli arretrati domandati, a qualsiasi titolo, anteriori al quinquennio dalla data di notifica dell'attuale ricorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2948 c.c.

A questo riguardo, l'Istituto previdenziale evidenzia che la comunicazione tardiva del rigetto non può aver rimesso in termini il ricorrente in quanto la mancanza di un formale provvedimento di diniego della pensione privilegiata non preclude l'accesso alla tutela giurisdizionale del Giudice delle pensioni, anche sul diritto alla pensione privilegiata, ove si discuta della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, richiamando, sul punto, la decisione della I Sezione di Appello di questa Corte n. 342/2017, considerando che sull'istanza del 2015 si sarebbe comunque formato il silenzio rigetto contro il quale il ricorrente avrebbe potuto adire nei termini di legge.

Con nota depositata in data 13.05.2024, si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze che chiede l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva essendo completamente estraneo all'emissione del provvedimento finale di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno; infatti, il parere reso dal Comitato di verifica

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

costituisce meramente un atto endoprocedimentale di un organo medico-legale e non è dotato di una propria efficacia lesiva; nel merito, contesta la fondatezza della pretesa attorea e la richiesta di CTU.

Con nota depositata in data 15.05.2024, si è costituito il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza che contesta *in toto* la pretesa attorea rappresentando che il ricorrente non avrebbe documentato le circostanze alle quali ricollegare la dipendenza delle infermità da causa di servizio, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

In subordine, in caso venga disposta consulenza tecnica, dichiara di volersi avvalere dell'ausilio della propria Direzione Centrale di Sanità al fine di acquisire una consulenza specialistica di parte, nonché di nominare un proprio consulente tecnico durante lo svolgimento delle operazioni peritali.

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

1. Oggetto del presente giudizio concerne nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente e nell'individuazione della categoria alla quale possono essere ascritte, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.

2. In ordine all'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio, si osserva che il ricorrente ha debitamente documentato il fondamento della sua pretesa

depositando, tra l'altro, anche relazione medico-legale di parte.

3. Va rilevato, invece, che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza non ha depositato il prescritto fascicolo amministrativo, come disposto, ai sensi dell'art. 155, comma 3, c.g.c, dal decreto di fissazione dell'udienza odierna, notificato via pec in data 20.12.2023; infatti, non può essere considerata sufficiente la documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'Amministrazione, in quanto non contiene, tra la documentazione amministrativa necessaria ai fini del giudizio, il fascicolo personale del ricorrente, in possesso del Dipartimento, che possa documentare l'effettivo servizio prestato dal ricorrente presso il Ministero dell'Interno e del quale si dispone l'acquisizione a cura del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria - Ufficio VII Trattamento Pensioni e Previdenza (pec: dipps081.1700@pecps.interno.it), entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

4. Si ritiene, altresì, necessario disporre fin da ora che, in caso di inutile decorso del termine sopra indicato e di mancato adempimento della predetta istruttoria, la Segreteria di questa Sezione provveda all'invio della presente ordinanza al Commissario ad acta, sin da ora individuato e nominato nella persona del Direttore della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza affinché lo stesso, anche previa delega, provveda nel termine di 45 giorni dalla comunicazione.

5. In merito al difetto di legittimazione passiva eccepito dal Ministero

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

dell'Economia e delle Finanza, va accolta la richiesta di estromissione del Ministero sulla scorta dell'ormai pacifica giurisprudenza formatasi al riguardo secondo la quale, da ultimo, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio *“come rilevato dal MEF, è organo chiamato ad emettere un parere avente natura ed efficacia endoprocedimentale che, come tale, non è suscettibile di determinare ex se la lesione dei diritti pensionistici”* (cfr Sez. Lombardia sent. 37/2022; Sez. Campania, 21 gennaio 2021, n.46).

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Passando alla trattazione del merito, ritiene questo Giudice Unico che, tenuto conto della natura tecnica della questione prospettata, sia necessario acquisire un parere dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, qualificato organo sanitario pubblico, munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche, al quale dovrà essere trasmessa copia della documentazione medica ed amministrativa presente nel fascicolo processuale, una volta acquisito il fascicolo amministrativo da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza la cui acquisizione agli atti è stata disposta nei termini di cui ai punti nn. 3 e 4.

7. In particolare, la predetta Sezione speciale, previa visita medica (ove ritenuta necessaria e comunque espletabile anche per delega) e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti, con la partecipazione anche di uno specialista della materia, è chiamato ad esprimere collegialmente il proprio motivato parere sul seguente quesito: se le infermità

*“Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple e radicolopatia cronica C3-C5-C6 bilaterale EMG accertata” e “Cardiopatía ischemica per malattia coronarica monovasale trattata con stent”*, sofferte dal ricorrente, possano considerarsi dipendenti da causa di servizio e, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione.

La Sezione Speciale del Collegio Medico Legale provvederà a comunicare alle parti costituite il giorno, l’ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

La medesima Sezione speciale è autorizzata a chiedere tempestivamente direttamente all’Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo, poi, contestualmente al parere la documentazione così acquisita.

Con facoltà per la parte privata di esibire direttamente al suddetto organo di consulenza, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, memorie, perizie e certificazioni mediche.

A cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale sarà comunicata copia integrale della presente Sentenza-Ordinanza al Difensore del ricorrente, alle Amministrazioni resistenti e alla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti di Roma.

8. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito, che comprenderanno la trasmissione all’Ufficio Medico Legale degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio.

9. Spese al definitivo.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, sospendendo ogni altra pronuncia in rito ed in merito:

in via preliminare:

- dichiara l'estromissione dal presente giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Comitato di verifica per le cause di Servizio, disponendo nei suoi confronti la compensazione integrale delle spese di lite;

- in via istruttoria:

- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in parte motiva, nei termini e modi ivi puntualmente indicati.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.



Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in  
Segreteria il 22.07.2024

f.to digitalmente

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro  
VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|